SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1º settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici NEP della Corte d'appello di Bologna. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Bologna in data 17 giugno 2004, prot. n. 7062, dalla quale risulta che l'Ufficio NEP della Corte d'appello di Bologna non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 a causa dello sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli Uffici NEP della Corte d'appello di Bologna, nel giorno 19 aprile 2004, per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A08725

DECRETO 15 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici NEP della Corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma in data 6 maggio 2004, prot. n. AF 1632, dalla quale risulta che gli uffici NEP della Corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli Uffici NEP della corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli, nel giorno 19 aprile 2004, per sciopero nazionale indetto dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A08726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004.

Modalità di determinazione della base di calcolo del canone di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004;

Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20 aprile 2004 S 77 - 065877 con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto la procedura di selezione dei concessionari per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

Visti i risultati della proceduta di selezione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 2004, n. 151;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, concernente le modalità di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004;

Visto l'art. 8 della convenzione di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

Considerato che a far data dal 26 luglio 2004 i nulla osta di messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai concessionari;

Considerato che entro il 13 settembre 2004 i concessionari devono richiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i nulla osta sostitutivi;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di contabilizzazione del canone di concessione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto individua le modalità di determinazione della base di calcolo del canone di concessione relativo all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché alle attività e funzioni connesse.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri di determinazione della base di calcolo del canone di concessione;

c) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco;

d) canone di concessione, il canone a carico del concessionario, previsto dall'art. 8 della convenzione di concessione, di importo pari allo 0,3% delle somme giocate;

e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse;

f) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera *b)*, del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco;

g) convenzione di concessione, l'atto di affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto di concessione;

h) data di collegamento, la data di inizio delle attività di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS, ovvero la data di attivazione del collegamento di ciascun apparecchio di gioco collegato alla rete telematica in data successiva;

i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera *i)*, del citato decreto del 4 dicembre 2003;

j) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

k) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato al concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86;

l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1º e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese;

m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta anche nulla osta sostitutivo;

n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS;

o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.

Capo I

DISCIPLINA A REGIME

Art. 2.

Determinazione della base di calcolo del canone di concessione

1. A partire dalla data di inizio dell'attività di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS, la base di calcolo del canone di concessione è determinata, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale n. 1074 del 2004.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Determinazione della base di calcolo

1. Per ciascun apparecchio di gioco, munito di nulla osta rilasciato al concessionario antecedentemente al provvedimento di AAMS che fissa la data di inizio delle attività di conduzione della rete telematica, il canone di concessione è dovuto sulle somme giocate a partire dal 26 luglio 2004.

2. Per ciascun apparecchio di gioco, munito di nulla osta sostitutivo, il canone di concessione è dovuto sulle somme giocate a partire dal 14 settembre 2004.

3. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, con data di collegamento entro il 31 ottobre 2004, la determinazione della base di calcolo del canone di concessione si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico.

4. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, con data di collegamento successiva al 31 ottobre 2004, la determinazione della base di calcolo del canone di concessione si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico.

5. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati registrati negli appositi contatori, la base di calcolo del canone di concessione è determinata con riferimento ai valori forfetari stabiliti da AAMS con proprio provvedimento.

Art. 4.

Importi da versare

1. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 3, comma 3, il canone di concessione è versato entro il termine di versamento del PREU relativo al periodo contabile durante il quale interviene la data di collegamento, unitamente al canone di concessione maturato sulle somme giocate nel periodo che intercorre tra la data di collegamento ed il termine del periodo contabile stesso.

2. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 3, commi 4 e 5, il versamento del canone di concessione è effettuato entro il 5 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, Registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 5

ALLEGATO TECNICO

contenente i criteri per la determinazione della base per il calcolo del canone di concessione relativo all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché alle attività e funzioni connesse.

1. *Apparecchi di gioco con data di collegamento entro il 31 ottobre (art. 3, comma 3, del presente decreto).*

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto n. 1074 del 2004, il concessionario rileva il valore del contatore CNTTOTIN alla data di collegamento.

Tale valore costituisce la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino alla data di collegamento, per ciascun apparecchio di gioco con nulla osta rilasciato al concessionario a partire dal 26 luglio 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per gli apparecchi di gioco con nulla osta sostitutivo, la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino alla data di collegamento, è determinata in misura forfetaria come di seguito riportato. Più precisamente, indicando per ciascun apparecchio di gioco con:

C1 il valore del contatore CNTTOTIN rilevato alla data di collegamento;

GT i giorni che intercorrono tra la data di rilascio del primo nulla osta e la data di collegamento.

La base di calcolo forfetaria giornaliera bc risulta, per ciascun apparecchio di gioco, pari a:

$$bc = C1 : GT$$

Indicando con GC i giorni (non superiori a 48) che intercorrono tra il 14 settembre 2004 e la data di collegamento, la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del canone di concessione dovuto per ciascun apparecchio di gioco, risulta pari a:

$$BF = bc \times GC$$

2. *Apparecchi di gioco con data di collegamento successiva al 31 ottobre (art. 3, comma 4, del presente decreto).*

Secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2 del decreto n. 1074 del 2004, il concessionario rileva al 31 ottobre il valore del contatore CNTTOTIN.

Tale valore costituisce la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino al 31 ottobre 2004, per ciascun apparecchio di gioco con nulla osta rilasciato al concessionario a partire dal 26 luglio 2004, ovvero, con nulla osta sostitutivo, dal 14 settembre 2004.

Per tali apparecchi di gioco le modalità di calcolo sono analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 1, con la precisazione che GC in tal caso è pari a 48.

04A08733

GU-UFFICIALE-ON-LINE

DECRETO 26 agosto 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A) - sigarette - allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A) — sigarette — allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004 delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
PRODOTTI DI PRODUZIONE NAZIONALE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
821 BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	140,00	1,40
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
821 WHITE	Confezione astuccio da 10 pezzi	135,00	140,00	1,40
821ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
ALFA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
ALFA BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
BIS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
BIS,	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
ESPORTAZIONE LUNGA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
MUNDIAL	Confezione da 50 pezzi	135,00	140,00	7,00
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
STOP K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
STOP K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
SUPER BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
SUPER SENZA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
ZENIT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 11

04A08747

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2004.

Proroga del trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di millesettecento ex dipendenti della società «Case di cura riunite S.r.l.», di Bari. (Decreto n. 34465).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, in data 14 maggio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, è intervenuto uno specifico accordo, con il quale, allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di ricollocazione degli ex dipendenti della S.r.l. Case di cura riunite di Bari e riscontrandosi la sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, in favore di un massimo di 1700 unità che hanno usufruito, fino al 13 maggio 2004, del trattamento di mobilità previsto dal citato art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108. Nel corso della riunione è emerso che proseguono le iniziative volte al graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati, nel rispetto della convenzione stipulata, in data 4 marzo 2004, tra il Ministero del lavoro, la regione Puglia e Italia lavoro;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per il periodo dal 14 maggio 2004 al 31 luglio 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 1700 ex dipendenti dalla società Case di cura riunite S.r.l. di Bari, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172;

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 5.053.250,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 2.

La concessione del trattamento, disposta con il precedente art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 5.053.250,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 149

04A08661

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 5 agosto 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero della attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Riano 91», con sede in Riano, costituita per rogito notaio De Agostini Paolo, in data 24 luglio 1991, rep. 4832, reg. soc. 8600/91, Tribunale di Roma - BUSC 32660 - c.f. 04141491003;

società cooperativa «L'Artica», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 13 aprile 1991, rep. 106921, reg. soc. 9604/91, Tribunale di Roma - BUSC 33244 - c.f. 04085441006;

società cooperativa «Sistema Service», con sede in Civitavecchia, costituita per rogito notaio Giovannini Giuseppe, in data 18 marzo 1993, rep. 2899, reg. soc. 3063/93, Tribunale di Civitavecchia - BUSC 33629 - c.f. 04489511008;

società cooperativa «Solare Grottaferrata», con sede in Grottaferrata, costituita per rogito notaio Centini Roberto, in data 19 gennaio 1990, rep. 29.435, reg. soc. 2159/67, Tribunale di Roma - BUSC 31719 - c.f. 92003750582.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 5 agosto 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08739

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 luglio 2004.

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9, comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto altresì l'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Considerato che l'attuazione del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data la complessità del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto;

Considerato altresì il carattere innovativo del meccanismo, tale da richiedere adeguata gradualità degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento;

Ritenuto che gli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite;

Considerato altresì il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonché di definire le modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione;

Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse può meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attività svolte nel periodo trascorso;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto:

a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonché le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;

b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.

Art. 2.

Definizioni e fattori di conversione

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza 1 kWh = $0{,}22 \times 10^{-3}$ tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kWh in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.

4. Per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti.

5. Per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo.

Art. 3.

Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;

b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;

c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;

d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;

e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.

2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A, dell'allegato 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e le relative modalità di raggiungimento.

5. Oltre il termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in conformità al presente decreto.

6. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.

7. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalità per il relativo conseguimento.

Art. 4.

Obiettivi specifici da inserire nelle concessioni di distribuzione e programmazione territoriale

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione del presente decreto ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto tengono conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.

4. Si applica all'obiettivo del singolo distributore quanto previsto all'art. 3, comma 2.

5. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal singolo distributore nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo del medesimo distributore per un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore, di cui al presente decreto, a seguito di parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata massima di efficacia è di sei anni.

6. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, i distributori soggetti agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate.

7. Su richiesta dei distributori, l'amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 6, attivando nel caso lo sportello unico.

8. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con i distributori, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale.

9. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1, concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere indivi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

duati interventi o misure che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

Art. 5.

Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. Il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.

3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.

7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti del distributore appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.

8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure.

Art. 6.

Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative

1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:

a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;

b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;

c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;

d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al decreto medesimo;

e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:

1) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro dell'Unione europea;

2) norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI;

3) norme tecniche nazionali pubblicate dagli organismi di normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;

4) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione europea;

5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.

Art. 7.

Modalità di controllo

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di efficienza energetica. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.

4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.

Art. 8.

Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante azioni dirette dei distributori;

b) tramite società controllate dai medesimi distributori;

c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.

Art. 9.

Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Auto-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 10.

Titoli di efficienza energetica

1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emette a favore dei distributori titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì alle società controllate dai distributori medesimi e alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7.

3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.

6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito del decreto di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente.

Art. 11.

Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.

3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo.

4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.

5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata, è approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il consegui-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 13.

Misure preparatorie e di accompagnamento

1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonché all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali, di cui al comma 6.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.

3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi.

4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dai distributori nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2.

7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal presente articolo, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, è abrogato. Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel suddetto decreto decadono.

2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.

3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto.

4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 1 - Tipologie di interventi e misure per l'incremento della efficienza energetica negli usi finali di energia

TABELLA A
Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 2

Tipologia di intervento 1
Rifasamento elettrico

- Rifasamento presso l'utenza finale

Tipologia di intervento 2
Motori elettrici e loro applicazioni

- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
- Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL

Tipologia di intervento 3
Sistemi per l'illuminazione

- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)
- Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione
- Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)

Tipologia di intervento 4
Electricity leaking

- Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti
- Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario
- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by

Tipologia di intervento 5
Interventi per l'uso di fonti o vettori più appropriati dell'energia elettrica

- Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento

Tipologia di intervento 6
Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici

- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda

Tipologia di intervento 7
Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore.

Tipologia di intervento 8
Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza

- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza

TABELLA B
Altri interventi

Tipologia di intervento 9
Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza

Tipologia di intervento 10
Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria

- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica

Tipologia di intervento 11
Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile;
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero

Tipologia di intervento 12

Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali
- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore;
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili.
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

Tipologia di intervento 13
Veicoli elettrici e a gas naturale

- Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale

Tipologia di intervento 14
Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione

- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [W/m^3°C], al variare del rapporto superficie/volume e dei gradi giorno

	ZONA CLIMATICA									
	A	**B**		**C**		**D**		**E**		**F**
	Gradi Giorno	Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno
S/V	<600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	>3000
0,2	0,42	0,42	0,37	0,37	0,33	0,33	0,26	0,26	0,23	0,23
0,9	0,99	0,99	0,87	0,87	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55	0,55

Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate, nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle zone climatiche, si applica la normativa vigente.
Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.

04A08523

DECRETO 20 luglio 2004.

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'art. 16, comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Considerato che l'attuazione del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data la complessità del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto;

Considerato altresì il carattere innovativo del meccanismo tale da richiedere adeguata gradualità degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento;

Ritenuto che gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di gas naturale, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite;

Considerato altresì il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di definire le modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione;

Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse può meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attività svolte nel periodo trascorso;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:

a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;

b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;

c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.

Art. 2.

Definizioni e fattori di conversione

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

3. La conversione dei kwh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza 1 kwh = $0,22 \times 10^{-3}$ tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kwh in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.

Art. 3.

Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze:

a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;

b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;

c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;

d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;

e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.

2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di gas naturale, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella *A* dell'allegato 1.

3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2.

4. La quota degli obiettivi di cui al comma 1 che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione.

6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in conformità al presente decreto.

7. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.

8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalità per il relativo conseguimento.

Art. 4.

Imprese di distribuzione soggette agli obblighi e rapporti con la programmazione regionale

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto le imprese di distribuzione alla cui rete di distribuzione sono allacciati non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto tengono conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.

3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione quanto previsto all'art. 3, comma 2.

4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla singola impresa di distribuzione nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della medesima impresa di distribuzione per un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 8. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza dell'impresa di distribuzione, di cui al presente decreto, a seguito di parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata massima di efficacia è di sei anni.

5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate.

6. Su richiesta delle imprese di distribuzione l'Amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.

7. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con le imprese di distribuzione, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale.

8. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1, concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

Art. 5.

Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1.

2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.

3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'art. 10, non

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui, all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.

7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.

8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure.

Art. 6.

Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative

1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:

a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;

b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza maggiore del 82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti;

c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;

d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al decreto medesimo;

e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:

1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro dell'Unione europea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI;

3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;

4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione europea;

5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea.

Art. 7.

Modalità di controllo

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.

4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.

Art. 8.

Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;

b) tramite società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;

c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.

Art. 9.

Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 14 novembre 1985, n. 481, i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8 possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 10.

Titoli di efficienza energetica

1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emette a favore delle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

imprese di distribuzione titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì alle società controllate dalle imprese di distribuzione medesime e alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7.

3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.

6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito del decreto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso m Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo alle imprese di distribuzione di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente.

Art. 11.

Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascuna impresa di distribuzione possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.

3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, l'impresa di distribuzione consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, l'impresa di distribuzione non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo.

4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.

5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 13.

Misure preparatorie e di accompagnamento

1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonché all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al comma 6 .

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.

3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi.

4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di esse, di cui all'art. 3, comma 4.

7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal presente articolo, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.

3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto.

4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

TABELLA *A*

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DEL GAS NATURALE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2

Tipologia di intervento 1
Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza

Tipologia di intervento 2
Riduzione dei consumi di gas per usi termici

- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione dei consumi di gas per le esigenze di produzione di acqua calda

Tipologia di intervento 3
Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero

Tipologia di intervento 4
Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali

- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA *B*

Altri interventi

Tipologia di intervento 5
Recuperi di energia

- Recuperi di energia sulla rete del gas

Tipologia di intervento 6
Rifasamento elettrico

- Rifasamento presso l'utenza finale

Tipologia di intervento 7
Motori elettrici e loro applicazioni

- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici
- Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL

Tipologia di intervento 8
Sistemi per l'illuminazione

- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.)
- Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione
- Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)

Tipologia di intervento 9
Electricity leaking

- Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti
- Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario
- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by

Tipologia di intervento 10
Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria

- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica

Tipologia di intervento 11
Applicazioni nelle quali l'uso del gas naturale è più efficiente di altre fonti o vettori di energia

- Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici con dispositivi alimentati a gas naturale

Tipologia di intervento 12
Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza

- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza
- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc., ad elevata efficienza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tipologia di intervento 13
Interventi per la riduzione della domanda di energia per il condizionamento

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Sistemi di condizionamento ad assorbimento
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6
- Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore.

Tipologia di intervento 14
Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione

- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi

Tipologia di intervento 15
Veicoli elettrici e a gas naturale

- Iniziative per la diffusione dei veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale

Tabella 1: Coefficienti di dispersione volumica Cd [$W/m^3 °C$], al variare del rapporto superficie/volume e dei gradi giorno

	ZONA CLIMATICA									
	A	B B		C		D		E E		F
	Gradi Giorno	Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno		Gradi Giorno
S/V	<600	601	900	901	1400	1401	2100	2101	3000	>3000
0,2	0,42	0,42	0,37	0,37	0,33	0,33	0,26	0,26	0,23	0,23
0,9	0,99	0,99	0,87	0,87	0,75	0,75	0,60	0,60	0,55	0,55

Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate, nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle zone climatiche, si applica la normativa vigente.
Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.

04A08524

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 3 agosto 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», gestito con la collaborazione di un apposito «Comitato»;

Visto il regolamento della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione ed in particolare il nuovo testo dell'art. 37 di detto regolamento che disciplina la composizione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni, con le quali sono state attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. le attività pubblicistiche già svolte dall'INA Ente pubblico, e, poi, dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione di norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002, con il quale il Comitato per il «Fondo di garanzia delle vittime della strada» è stato ricostituito per la durata di anni tre;

Vista la lettera in data 14 luglio 2004 con la quale l'avv. Franco Procaccini, membro del predetto Comitato in rappresentanza delle imprese assicuratrici, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la lettera in data 16 luglio 2004, con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA ha designato, in sostituzione dell'avv. Franco Procaccini, il dott. Giacomo Nurra, quale proprio rappresentante nel predetto Comitato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del predetto avv. Franco Procacciai, dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Nurra, è nominato componente del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in rappresentanza delle imprese assicuratrici, in sostituzione dell'avv. Franco Procaccini, dimissionario.

Roma, 3 agosto 2004

Il Ministro: MARZANO

04A08727

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Le allegre comari», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale il dott. Antonio D'Episcopo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Le allegre comari», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 14 giugno 1984;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Raimondo Pagliarini, nato a Brescia il 21 giugno 1944, ivi domiciliato in via XXV Aprile, n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio D'Episcopo, deceduto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08662

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2003 con il quale l'avv. Alessia Denaro è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società S.H.A.R.P. - V.A.I.E. a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 10 febbraio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Forlingieri, nato a Roma il 1° novembre 1959, ivi domiciliato in via delle Mimose, n. 45, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessia Denaro, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08663

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tiberina 90», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del commissario governativo in data 14 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tiberina 90», in gestione commissariale, con sede in Roma (codice fiscale n. 03817381001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08664

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2004.

Individuazione e quantificazione dei profili professionali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e di procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 1, comma 4, relativo alla identificazione e quantificazione, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, dei profili professionali da ricomprendere in ciascuna qualifica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato istituito dal comma 1 del medesimo articolo;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al predetto art. 1, comma 4, del sopracitato decreto legislativo n. 155/2001 nel rispetto dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo;

Previa consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dell'accordo sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nelle premesse specificati, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, sono individuati i profili professionali riferibili alle qualifiche di commissario forestale, di commissario capo forestale e vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per i motivi nelle premesse specificati, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la dotazione organica complessiva del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato fissata nella tabella *A* allegata al predetto decreto legislativo, nella tabella 1 allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sono quantificati i profili professionali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la prescritta annotazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

ALLEGATO *A*

Profilo professionale AGRARIO FORESTALE riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi i diplomi di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali e loro equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, effettua analisi, compie accertamenti, verifiche, controlli, perizie, collaudi, misurazioni, rappresentazioni grafiche; esegue interventi specialistici, istruisce, predispone, redige atti, documenti e capitolati; sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali; svolge attività di ricerca e progettazione.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluisce nel profilo professionale agrario forestale del commissario capo forestale la seguente qualifica:

commissario capo forestale proveniente dall'ex collaboratore agrario (profilo professionale n. 249) del Corpo forestale dello Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, collabora per l'impostazione e soluzioni di questioni generali e particolari che richiedono elevata professionalità ed esperienza. Avvalendosi di professionalità sottordinate effettua analisi, collaudi, rilievi, sopralluoghi, verifiche, controlli, accertamenti, perizie, misurazioni, rappresentazioni grafiche; istruisce, predispone, redige atti, documenti e capitolati; sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza da norme e istruzioni generali esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi; svolge attività di ricerca e progettazione.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluiscono nel profilo professionale agrario forestale del vice questore aggiunto forestale le seguenti qualifiche:

vice questore aggiunto forestale già IX qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato, in possesso della laurea in scienze agrarie o scienze forestali;

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex funzionario agrario e ex collaboratore agrario (profili professionali n. 248 e 249) del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO *B*

Profilo professionale giuridico economico riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo giuridico economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio e loro equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, istruisce, concorre alla predisposizione ed esamina atti e provvedimenti amministrativi e contabili. Esamina le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa e della efficacia nell'ambito delle materie attribuite alla competenza del settore cui è addetto. Esprime parere su quesiti di natura giuridica. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali. Collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione in riferimento al proprio ufficio; collabora alla raccolta dei dati relativi allo stato di previsione delle spese ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluiscono nel profilo professionale giuridico economico del commissario capo forestale le seguenti qualifiche:

commissario capo forestale proveniente dall'ex collaboratore amministrativo (profilo professionale n. 2) del Corpo forestale dello Stato;

commissario capo forestale proveniente dall'ex collaboratore economico-finanziario (profilo professionale n. 18) del Corpo forestale dello Stato.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità ed autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, predispone, redige atti e provvedimenti amministrativi e contabili esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi. Svolge prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate nel campo giuridico, amministrativo e contabile, con particolare riferimento alla tecnica legislativa, alla fattibilità e all'efficacia delle norme. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali. Coordina la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione in riferimento al proprio ufficio; coordina i dati relativi allo stato di previsione delle spese, esaminando altresì i provvedimenti relativi.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluisce nel profilo professionale giuridico economico del vice questore aggiunto forestale la seguente qualifica:

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex collaboratore amministrativo (profilo professionale n. 2) del Corpo forestale dello Stato.

Confluiscono nel profilo professionale Giurdico del Vice questore aggiunto forestale la seguente qualifica:

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex collaboratore amministrativo (profilo professionale n. 2) del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO *C*

Profilo professionale ingegnere riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi i diplomi di laurea in ingegneria e loro equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decrto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integraizoni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, effettua prestazioni professionali dell'ingegnere, svolgendo attività di base ovvero specialistiche nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Svolge attività di ricerca, progettazione e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento. Compie direttamente o in collaborazione con altre professionalità accertamenti, verifiche, controlli, perizie e collaudi su progetti, lavori, costruzioni,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, stumentazioni, piani di sistemazione del territorio. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi a convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluisce nel profilo professionale ingegnere del commissario capo forestale la seguente qualifica:

commissario capo forestale proveniente dall'ex ingegnere (profilo professionale n. 255) del Corpo forestale dello Stato.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, effettua prestazioni professionali dell'ingegnere, svolgendo attività specialistiche nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Svolge attività di ricerca, progettazione e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento. Compie direttamente o in collaborazione con altre professionalità accertamenti, verifiche, controlli, perizie e collaudi su progetti, lavori, costruzioni, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, piani di sistemazione del territorio.

Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguisitiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluiscono nel profilo professionale ingegnere del vice questore aggiunto forestale le seguenti qualifiche:

vice questore aggiunto forestale già IX qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in possesso della laurea in ingegneria;

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex ingegnere direttore e ex ingegnere (profili professionali n. 224 e 225) del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO *D*

Profilo professionale biologo riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico e scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvo il diploma di laurea in scienze biologiche ed equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, svolge le prestazioni professionali del biologo nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Svolge attività di studio, ricerca e progettazione, nonché la predisposizione di atti, documenti e capitolati. Collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento. Compie direttamente o in collaborazione con altre professionalità accertamenti, verifiche, controlli, perizie e collaudi su progetti, lavori, impianti e laboratori. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Vice questore aggiunto forestale nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, svolge le prestazioni professionali del biologo nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Coordina attività di studio, ricerca e progettazione, nonché la predisposizione di atti, documenti e capitolati. Coordina la formulazione di piani tecnici di intervento. Compie direttamente o in collaborazione con altre professionalità accertamenti, verifiche, controlli, perizie e collaudi su progetti, lavori, impianti e laboratori. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluisce nel profilo professionale biologo del vice questore aggiunto forestale la seguente qualifica:

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex Biologo (profilo professionale n. 214) del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO *E*

Profilo professionale informatico riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi i diplomi di laurea in discipline statistiche, economia e commercio, ingegneria e loro equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, progetta conduce e sviluppa sistemi informatici complessi, centralizzati e distribuiti. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali. Definisce ed applica le migliori soluzioni tecnico-organizzative sia nel conseguimento dei fabbisogni di informatizzazione sia nell'organizzazione dell'utente. Svolge in particolare attività di:

disegno delle architetture, realizzazione delle specifiche funzionali di implementazione e progettazione di: sistemi informativi, procedure software, data-base, reti telematiche, sistemi di interscambio e cooperazione, sicurezza ed integrità dei sistemi informativi e dei servizi;

project management di progetti informatici;

conduzione, gestione e manutenzione CED e sistemi informativi;

predisposizione di capitolati tecnici, norme di gara e contrattualistica necessari all'acquisizione di apparati informatici, piattaforme software e servizi informatici occorrenti allo sviluppo dei sistemi informativi;

verifica dei livelli di servizio e auditing e monitoraggio dei contratti informatici, livello tecnico, organizzativo e gestionale.

Imposta progetti generali di rilevazione statistica, provvedendo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli, ai relativi progetti esecutivi, nonché alla predisposizione e all'aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti prescelti e dispone altresì la raccolta, il raggruppamento e il vaglio dei dati e provvede all'analisi critica ed all'interpretazione dei risultati per i servizi ai quali è applicato.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge partecipa alle specifiche attività del settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, elabora tecniche di studio e progetta procedure automatizzate complesse; definisce e sperimenta gli standard e le tecniche di documentazione; elabora i criteri generali di impostazione delle procedure necessarie a garantire la normalità operativa dei sistemi elaborativi, anche in presenza di anomalie dell'hardware e software, nonché di quelli concernenti la sicurezza degli archivi; predispone periodiche comunicazioni sulla evoluzione del processo tecnologico del sistema informativo in generale e sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che saranno immesse nel sistema informatico. Cura lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure automatizzate complesse, l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del sistema informatico. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

Imposta progetti generali di rilevazione statistica, provvedendo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli, ai relativi progetti esecutivi, nonché alla predisposizione e all'aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti prescelti e dispone altresì la raccolta, il raggruppamento e il vaglio dei dati e coordina e/o provvede all'analisi critica ed all'interpretazione dei risultati per i servizi ai quali è applicato.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite.

ALLEGATO *F*

Profilo professionale geologo riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvo il diploma di laurea in scienze geologiche ed equipollenti di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 apriel 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, svolge le prestazioni professionali del geologo nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Avvalendosi dei collaboratori o direttamente effettua analisi, compie accertamenti, indagini, ricerche e rilevamenti geologici e geofisici, perizie, collaudi, misurazioni e rappresentazioni grafiche. Esegue interventi specialistici, istruisce, predispone atti, documenti e capitolati; svolge attività di ricerca e progettazione. Effettua indagini geologiche e geofisiche relative alla geomorfologia applicata alla progettazione e realizzazione di opere sul territorio. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, svolge le prestazioni professionali del geologo nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Avvalendosi di professionalità sottordinate, effettua analisi, compie accertamenti, indagini, ricerche e rilevamenti geologici e geofisici, perizie, collaudi, misurazioni e rappresentazioni grafiche. Coordina interventi specialistici, nonché la predisposizione di atti, documenti e capitolati; svolge attività di ricerca e progettazione. Coordina indagini geologiche e geofisiche relative alla geomorfologia applicata alla progettazione e realizzazione di opere sul territorio. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che interna-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluiscono nel profilo professionale geologo del vice questore aggiunto forestale le seguenti qualifiche:

vice questore aggiunto forestale già IX qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in possesso della laurea in scienze geologiche;

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex geologo (profilo professionale n. 223) del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO *G*

Profilo professionale chimico riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo tecnico e scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvo il diploma di laurea in chimica di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, svolge le prestazioni professionali del chimico nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Svolge di norma la propria attività negli uffici tecnici, nei laboratori di analisi, merceologici, di sperimentazione e ricerca. Predispone e redige atti propri della professione del chimico. Svolge attività di studio, ricerca e progettazione. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali. Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Confluisce nel profilo professionale chimico del commissario capo forestale la seguente qualifica:

commissario capo forestale proveniente dall'ex chimico (profilo professionale n. 216) del Corpo forestale dello Stato.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, svolge le prestazioni professionali del chimico nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Svolge di norma la propria attività negli uffici tecnici, nei laboratori di analisi, merceologici, di sperimentazione e ricerca. Coordina la predisposizione e la redazione degli atti propri della professione del chimico. Svolge attività di studio, ricerca e progettazione. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

ALLEGATO *H*

Profilo professionale veterinario riferibile al possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base dei corsi di studio ad indirizzo scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi il diploma di laurea in medicina veterinaria di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Commissario forestale: attività di studio e tirocinio operativo nell'ambito del corso di formazione iniziale a norma dell'art. 4 commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni.

Commissario capo forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di collaboratori o direttamente, svolge le prestazioni professionali del veterinario nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Effettua accertamenti sanitari nel settore igienico sanitario e della protezione della salute pubblica del patrimonio zootecnico ed ittico nazionale. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

Vice questore aggiunto forestale: nell'ambito delle funzioni e dei compiti nonché del grado di responsabilità e di autonomia indicati all'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi di professionalità sottordinate, svolge le prestazioni professionali del veterinario nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione. Coordina gli accertamenti sanitari nel settore igienico sanitario e della protezione della salute pubblica del patrimonio zootecnico ed ittico nazionale. Sottoscrive atti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli da quest'ultimi.

Nell'ambito dei servizi generali quali quelli connessi all'attività di protezione civile e nell'ambito della propria competenza professionale nonché di quella affidata dalla legge, partecipa alle specifiche attività di settore nonché ad eventuali operazioni eccezionali connesse agli eventi da fronteggiare. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e consigli, a congressi e convegni, sia a livello comunitario che internazionale, a riunioni di comitati o gruppi di lavoro anche in rappresentanza dell'Amministrazione; può essere delegato a rappresentare l'Amministrazione in giudizio; applica le conoscenze linguistiche acquisite; utilizza strumenti informatici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confluisce nel profilo professionale medico veterinario del vice questore aggiunto forestale la seguente qualifica:

vice questore aggiunto forestale proveniente dall'ex medico veterinario (profilo professionale n. 229) del Corpo forestale dello Stato.

TABELLA 1

Quantificazione dei profili professionali individuati negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* e *H* nell'ambito della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato (art. 1, commi 2 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472).

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Qualifica	Profilo professionale	Quantificazione
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	agrario forestale	362
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	giuridico economico	125
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	ingegnere	95
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	biologo	15
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	informatico	10
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	geologo	15
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	chimico	3
vice questore aggiunto forestale commissario capo forestale commissario forestale	medico veterinario	6
—	Totale	631

04A08640

DECRETO 21 luglio 2004.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002 al laboratorio «Sanniolab», in Campochiaro ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo zona industriale, accreditato dall'organismo SINAL - (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino al 19 dicembre 2005 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 ottobre 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 14 luglio 2004, numero di protocollo 14073/04/PB/pb che il laboratorio in argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2002, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08666

DECRETO 10 agosto 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», in Ascoli Piceno al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 183 dell'8 agosto 2001 con il quale il Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Marino Basso n. 112, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Marino Basso n. 112, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ON-LINE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Densità	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Estratto secco	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Grado alcolico	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Grado rifrattometrico	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Ibridi produttori diretti	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 DM n° 12 30/12/1986
Metanolo	DM 12/03/1986 GU SG n° 161 14/07/1986 SO n° 58 DM n° 12 30/12/1986
pH	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990
Zuccheri	Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272 del 03/10/1990

04A08665

DECRETO 18 agosto 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla azienda vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata), in data 26 settembre 2003;

Viste le note della regione Marche, della Camera di commercio di Macerata e del Consorzio di tutela del vino «Vernaccia di Serrapetrona», con le quali vengono richieste alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori materiali, e relative alla possibilità della scelta vendemmiale verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»;

Esaminato il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed, in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata azienda Rocchi Paris;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, sostituente il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.

3. La denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona».

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territo-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona», prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2003, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA»

Art. 1.

Denominazione del vino spumante

La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», è riservata al vino spumante nelle tipologie secco e dolce, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Vernaccia nera per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Tale zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verse nordovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo.

Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano perle quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 2.200 ceppi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve superare le 10 tonnellate per ettaro.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve essere inferiore a 9.5% voI., prima dell'appassimento.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non più del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è consentito l'uso di impianti di ventilazione.

Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato.

Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.

Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente a grana fine;

colore: dal granato al rubino;

odore: caratteristico vinoso;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite dell'estratto non riduttore minimo dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino spumante di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 3 litri.

04A08633

DECRETO 18 agosto 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona»;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla azienda vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata), in data 26 settembre 2003;

Esaminato il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed, in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata azienda Rocchi Paris;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, sostituente il parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Serrapetrona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

2. Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Serrapetrona» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2004, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli orgafli tecnici della regione Marche le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Serrapetrona» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SERRAPETRONA»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata «Serrapetrona» è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Vernaccia nera minimo 85%;

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Tale zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord-ovest e attraverso C. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale,verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo , in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, pur-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto, il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare che il vino «Serrapetrona», un titolo alcolometrico volumico naturale minino di 10,00% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso I'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

«Serrapetrona»:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20;0 g/l.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 10 mesi.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'annodi produzione delle uve.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono e uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Serrapetrona», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 3.

La tappatura dei recipienti deve essere raso bocca utilizzando sughero o altri materiali innovativi consentiti dalla normativa, ad eccezione dei recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

04A08634

DECRETO 19 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale delle risorse agricole, naturali,forestali e della montagna - Servizio produzioni vegetali, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Vista la nota della Direzione politiche agroalimentari della giunta regionale della regione Veneto, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata o a denominazione di origine controllata e garantita, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive, previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Ramandolo»;

«Colli Orientali del Friuli» e relative sottozone «Cialla» e «Rosazzo»;

«Collio o Collio Goriziano»;

«Friuli Annia»;

«Friuli Aquileia»;

«Friuli Grave»;

«Friuli La tisana»;

«Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli»;

«Carso»;

«Lison Pramaggiore».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

04A08650

DECRETO 19 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della regione Abruzzo - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

04A08651

DECRETO 19 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della regione Molise - Assessorato agricoltura, foreste, pesca produttiva, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climati-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

04A08652

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2004.

Sessioni degli esami finali dei corsi di diploma universitario e lauree universitarie triennali dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2003-2004, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2004 e marzo-aprile 2005.

Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

04A08256

ORDINANZA 28 luglio 2004.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo - Prolungamento della sessione straordinaria 2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni:

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 4 maggio 2004;

Considerata la necessità di disporre un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato, indetta con ordinanza ministeriale 4 maggio 2004, alfine di consentire la possibilità di essere ammessi alla stessa a tutti i possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003:

Ordina:

Art. 1.

È indetto un prolungamento della sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, nell'anno accademico 2002-2003.

Tale prolungamento ha inizio il giorno 14 settembre 2004 in tutte le sedi. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università sede di esame.

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 27 agosto 2004 presso la segreteria dell'università presso cui intendono sostenere gli esami.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Sono esonerati dal versamento della tassa di cui alla lettera *b)* e dal contributo all'università coloro che hanno già effettuato detti versamenti per l'iscrizione alla sessione ordinaria di esami di Stato.

Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università competente per coloro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i quali dichiarino nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

In luogo del diploma di laurea i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati. sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l'Università di Bologna.

Art. 5.

Per ogni sede sono confermate le commissioni giudicatrici nominate con decreto del Capo del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica in data 26 maggio 2004.

Roma, 28 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO

Bari
Bologna
Brescia
Catania
Firenze
Genova
Padova
Roma «La Sapienza»
Torino

04A08257

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004.

Applicazione del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa - Richiesta di parere. (Deliberazione n. 133).

AG33-04.

Richiedente: OICE.

Stazione appaltante: Città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Riferimento normativo: art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., e articoli 91 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

L'OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità la problematica in oggetto, come di seguito rappresentata.

Nell'ambito di una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il relativo bando rinviava al C.S.A. per l'indicazione delle modalità di presentazione dell'offerta.

Quest'ultima doveva essere racchiusa in plico, contenente tre buste: una per la documentazione amministrativa (plico A), una per l'offerta tecnica (plico B), una per l'offerta economica (plico C).

Nel C.S.A. veniva precisato che la relazione metodologica dovesse contenere un cronoprogramma delle attività previste, ma ometteva di indicare il tempo massimo per l'espletamento del servizio e la busta nella quale inserire l'offerta del ribasso sul tempo d'esecuzione.

Conseguentemente in sede di gara il comportamento dei concorrenti in ordine a tale profilo risultava difforme: alcuni inserivano tale elemento nel plico B sotto forma di cronoprogramma, altri, facendo riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, allegavano quest'ultimo, al lordo, nella busta B provvedendo ad inserire la relativa offerta di ribasso nel plico C.

Come evidenziato nella nota di richiesta parere, la commissione di gara assumeva un comportamento anomalo: in via preliminare, al fine di sanare la suddetta incongruenza dei documenti di gara, individuava in via indiretta il tempo massimo, e nel valutare gli ele-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

menti tecnici, in seduta riservata, assegnava un punteggio all'offerta-tempo dei concorrenti che avevano provveduto ad inserirla nel plico B.

Successivamente, nella seduta pubblica, e nel rendere noti gli esiti della predetta valutazione, la commissione procedeva all'apertura delle offerte economiche riscontrando però che in alcune, oltre all'offerta prezzo, era presente quella del tempo, come sopra evidenziato.

Su richiesta dei concorrenti che avevano formulato in tal modo l'offerta economica, di valutare anche per essi l'elemento tempo, la commissione palesava l'esigenza di riunirsi in seduta riservata al fine di deciderne l'ammissibilità; quindi, portando con sé tutta la documentazione di gara, espletava tale riunione, all'esito della quale comunicava che l'offerta tempo andava inserita esclusivamente nel plico B, pertanto, rassegnava le valutazioni complessive, dando lettura dei punteggi assegnati a tutte le offerte.

Alla luce di quanto sopra, l'OICE ha richiesto un parere all'Autorità in merito ai seguenti quesiti:

se è ammissibile l'inserimento nel plico C del ribasso sul tempo massimo, definito nel cronoprogramma allegato alla relazione metodologica, anche se non esplicitamente previsto nel C.S.A.;

se è corretto assegnare il punteggio al predetto ribasso, presentato mediante il cronoprogramma allegato alla relazione metodologica, inserito nella busta B, stante l'art. 64, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che definisce offerta economica anche quella relativa al tempo;

se può la commissione provvedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche senza previa comunicazione del risultato delle valutazioni assunte in seduta riservata;

se può una commissione tornare in seduta riservata per deliberare su alcunché dopo l'apertura delle offerte-economiche, continuando a mantenere segretato l'esito della valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti.

Ritenuto in diritto.

Al fine di definire la fattispecie, deve preliminarmente evidenziarsi che questa Autorità ha avuto modo di esprimere il proprio avviso in ordine al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in diverse occasioni, ed in particolare, in ordine all'applicazione del criterio *de quo* alle gare per l'affidamento di servizi tecnici, nelle determinazioni numeri 16 del 29 ottobre 2003, 16 del 16 luglio 2002, 17 del 5 aprile 2000, 10 del 17 novembre 1999 e 9 dell'8 novembre 2000. Nelle stesse l'Autorità ha provveduto ad illustrare l'istituto, soffermando la propria attenzione sul merito tecnico, sui criteri di valutazione, sulle fasi del procedimento di aggiudicazione.

Per rendere il richiesto parere occorre, dunque, fare riferimento alle suddette pronunce ed alla disciplina normativa e regolamentare dettata per l'istituto *de quo*, e contenuta nel combinato disposto dell'art. 21, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m., con gli articoli 91 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e s.m.

In particolare, quest'ultima disposizione regolamentare dispone che «In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'art. 21, comma 2, della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara. 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione. 3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato *B*. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato *B*, quello indicato nel bando».

In ordine alle modalità di presentazione dell'offerta, invece, occorre richiamare l'art. 64 dello stesso regolamento che, al comma 1, stabilisce che l'offerta deve essere racchiusa in un plico contenente:

una busta per la documentazione amministrativa (...);

una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale (...); 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 3) dal *curriculum* dei professionisti;

una busta contenente l'offerta economica costituita dal ribasso percentuale «economico» e dalla riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico.

Dalle disposizioni precedentemente richiamate, è possibile desumere quanto segue:

1) tutti gli elementi di valutazione dell'offerta devono essere indicati nel bando di gara, compreso quindi il tempo massimo fissato per l'espletamento dell'incarico;

2) il ribasso su quest'ultimo elemento deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica;

3) la procedura che la commissione deve seguire è la seguente: in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche, ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in seduta pubblica, dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente pin vantaggiosa.

Da quanto sopra deriva, in primo luogo che l'omissione nel bando o nel CSA di uno degli elementi di valutazione dell'offerta, nella fattispecie il tempo massimo d'esecuzione (e relative modalità di presentazione del ribasso), costituisce violazione delle richiamate disposizioni normative e regolamentari, le quali impongono l'indicazione nel bando di tutti gli elementi di valutazione dell'offerta (come peraltro ribadito dall'Autorità nella determinazione n. 16 del 29 ottobre 2003).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al riguardo preme evidenziare che secondo l'avviso espresso dalla giurisprudenza in materia, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si caratterizza per comportare una scelta del contraente fondata non solo sull'offerta economica, ma anche su altri elementi predeterminati nel capitolato e nel bando (come il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico), il che implica ampi margini di discrezionalità dell'Ente appaltante in termini di valutazioni di convenienza e di apprezzamenti tecnici; pertanto, l'esigenza di garantire la *par condicio* dei concorrenti e il corretto espletamento della gara impone che la valutazione delle offerte, sotto i vari profili rilevanti, avvenga in applicazione di criteri univoci e obiettivi, predeterminati dal bando o dalla commissione tecnica, essendo in ogni caso preclusa qualsiasi attività di determinazione o rideterminazione dei criteri valutativi posta in essere successivamente all'avvenuta presa visione delle offerte (TAR Piemonte, Sez. II - 22 maggio 1997, n. 250).

Precisa ancora la giurisprudenza che la commissione giudicatrice può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte, già indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione. Essa esorbita, invece, dai suoi poteri se introduce una regola selettiva completamente nuova (e determinante), poiché non desumibile dalle disposizioni contenute nella legge ovvero nella lettera d'invito (TAR Veneto, Sez. I - 18 dicembre 2003, n. 6217).

Tale potere, tuttavia, non può essere esercitato una volta che siano state aperte le offerte tecniche, a nulla rilevando che non siano state aperte anche le buste contenenti le offerte economiche, in quanto è sufficiente la conoscenza potenziale delle offerte tecniche da parte della commissione perché si prospetti il pericolo di lesione dei principi della *par condicio* e di imparzialità (T.R.G.A. - Bolzano 12 febbraio 2003, n. 48, Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155).

Sulla base delle considerazioni espresse, può, quindi, concludersi, con riferimento alla fattispecie in esame, che il bando di gara privo dell'indicazione del tempo massimo d'esecuzione e delle modalità di presentazione del relativo ribasso percentuale, non può ritenersi conforme alle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

Conseguentemente, la commissione, venuta a conoscenza di tale circostanza, al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, non avrebbe potuto determinarsi in ordine agli elementi mancanti, in quanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, è preclusa qualsiasi attività di determinazione o rideterminazione dei criteri valutativi posta in essere successivamente all'avvenuta presa visione delle offerte, la quale prospetta il pericolo della lesione dei principi della *par condicio* e di imparzialità. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, la commissione non avrebbe potuto determinarsi, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, in ordine all'ammissibilità (con riferimento alla valutazione dell'elemento tempo) delle offerte stesse.

In ogni caso, preme evidenziare, che nel rispetto delle citate disposizioni regolamentari, il «giusto procedimento» che la commissione avrebbe dovuto seguire è quello indicato nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e che il ribasso percentuale sul tempo d'esecuzione deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica (ex art. 64, comma 1, lettera *c)* Reg.), e non già in quella relativa all'offerta tecnica, a nulla rilevando la presenza, in quest'ultima, del cronoprogramma allegato alla relazione metodologica che, invece, costituisce parte integrante della documentazione tecnica relativa all'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Le indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tenere conto, per la scelta dell'indirizzo da adottare, accanto a quanto sopra rilevato degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.

Dalle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 109/1994 e s.m. entro il termine di seguito indicato.

Inoltre, sempre in conformità alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa si dispone l'invio agli organi di governo e a quelli di controllo interno dell'amministrazione interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In base a quanto sopra considerato;

IL CONSIGLIO

accerta che ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m. devono essere indicati nel bando di gara, ivi compreso il ribasso sul tempo di esecuzione dell'incarico;

accerta che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il ribasso sul tempo massimo per l'esecuzione dell'incarico deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante ed alla stazione appaltante, al fine del riesame della procedura posta in essere i cui risultati dovranno essere comunicati all'Autorità entro il 10 agosto 2004.

Roma, 14 luglio 2004

Il presidente: GARRI

04A08096

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DETERMINAZIONE 28 luglio 2004.

Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti. (Determinazione n. 13/2004).

L'AUTORITÀ

Considerato in fatto.

L'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) dell'Emilia e Romagna, con nota del 3 giugno 2004, ha chiesto a questa Autorità di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcuni problemi che si presentano negli appalti di manutenzione e nei contratti aperti previsti dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche, nonché in ordine alla possibilità di ricorrere per questi lavori all'appalto integrato di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed all'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche.

In particolare l'Associazione ha rappresentato che per i lavori di manutenzione affidabili con contratti aperti è estremamente difficile prevedere l'organizzazione delle singole lavorazioni e di conseguenza valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, pertanto, sussiste l'impossibilità di assolvere a gran parte delle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia
di sicurezza.

Soluzione adeguata, secondo l'Associazione, potrebbe essere quella di indicare nel relativo bando di gara un piano di sicurezza di massima basato sulla lettura dei dati storici delle lavorazioni effettuate in casi similari nel passato e ponendo a carico dell'appaltatore l'elaborazione di uno specifico piano operativo di sicurezza collegato ad ogni singolo ordine di lavoro.

Considerato in diritto.

Le richieste di chiarimenti avanzate necessitano in primo luogo di chiarire cosa le norme intendono per manutenzione. La specificazione è contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche. Essa è definita come la combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto. Da tale definizione si deduce che essa si riferisce sia alla manutenzione ordinaria sia a quella straordinaria. Va, inoltre, rilevato che la manutenzione può essere suddivisa in quella programmabile ed in quella di pronto intervento.

In secondo luogo va chiarito che il contratto aperto è definito dall'art. 154, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche come il contratto che si riferisce ad un determinato arco di tempo e che prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero. La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Si tratta, quindi, di contratti che riguardano esclusivamente lavorazioni inerenti la manutenzione ordinaria o straordinaria definita di pronto intervento. Nel caso, infatti, che gli interventi siano individuabili sia nel contenuto prestazionale ed esecutivo, sia nel numero e sia nella localizzazione si tratta di normali appalti di esecuzione di lavori.

Va, inoltre, osservato che la normativa (art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche) prevede la possibilità di impiegare l'appalto integrato per gli interventi di manutenzione, restauro e scavi archeologici qualsiasi siano i loro importi nonché per gli interventi di importo superiore a € 200.000 e inferiore a 10 milioni di euro qualora, però, la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore dell'opera e per gli interventi di importo inferiore a € 200.000 e pari o superiore a 10 milioni di euro senza alcun limite sulla loro natura. Il comma 1-*bis* del suddetto art. 19 dispone, poi, che la gara per l'appalto integrato deve avvenire sulla base di un progetto definitivo, mentre il comma 5-*bis* del medesimo articolo dispone che nel caso di lavori di manutenzione l'esecuzione dei lavori può prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Ciò significa che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabili o di pronto intervento, possono essere eseguiti sulla base del progetto definitivo.

La suddetta disposizione (art. 19, comma 5-*bis*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche) conferma gli avvisi più volte espressi dall'Autorità (determinazione del 31 gennaio 2001, n. 4) in ordine alla derogabilità della disposizione relativa ai tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) ogni qual volta la differenza di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo, nella sostanza, non sussiste. La disposizione, però, non può essere intesa nel senso che nel caso dei lavori di manutenzione non è mai obbligatorio redigere il progetto esecutivo.

Qualora, infatti, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di un opera, nella quale va compresa anche la ristrutturazione, il recupero o la trasformazione dell'opera, non si può prescindere dall'obbligo di redigere il progetto esecutivo in quanto sussiste certamente una differenza di livello di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo.

In base a tale assetto normativo può concludersi che allorché si tratta di lavori di manutenzione — costituiti da lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione — può impiegarsi sia il contratto di sola esecuzione, da affidare sulla base di un progetto esecutivo, e sia il contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione (appalto integrato), da affidare sulla base di un progetto definitivo, mentre se si tratta di lavori di manutenzione — costituiti da lavorazioni definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione — può essere utilizzato sia il contratto di sola esecuzione e sia il contratto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

aperto. Va osservato che in questo ultimo caso fra le due possibilità è sicuramente da preferire il contratto aperto in quanto più rispondente al fatto che si tratta in sostanza di manutenzione di pronto intervento.

Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza va considerato che esso si presenta differente nel caso dell'appalto integrato e nel caso dei contratti aperti. In entrambi i casi le norme obbligano all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavori ed in particolare di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2003, n. 222, sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, secondo il quale, laddove non è prevista la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo del 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, le stazioni appaltanti sono comunque tenute ad effettuare una stima dei relativi costi per il cui calcolo, come suggerisce l'ente richiedente, si può fare riferimento agli interventi pregressi.

Le suddette disposizioni comportano che:

a) nel caso dell'appalto integrato il progetto definitivo posto a base di gara deve contenere anche degli elaborati costituenti lo sviluppo del documento facente parte del progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche);

b) nel caso del contratto aperto, invece — tenuto conto del fatto che le lavorazioni devono essere eseguite in luoghi non sempre preventivamente conosciuti e, pertanto, nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente, la redazione di preventivi piani per la prevenzione degli stessi — occorre che le specifiche tecniche delle singole lavorazioni previste contrattualmente contengano anche disposizioni inerenti l'aspetto della sicurezza sia per quanto riguarda le maestranze impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni sia per quanto riguarda gli utenti delle opere su cui si interviene.

Nei bandi di gara vanno, poi, sempre indicati i costi dei piani di sicurezza che non sono soggetti a ribasso. Per quanto riguarda il contratto aperto va osservato che — dato che non è tecnicamente possibile, come prima rilevato, redigere dei piani di sicurezza ma soltanto prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza della maestranze e dell'utenza e, di conseguenza, non è possibile valutare i costi tramite la redazione di un computo metrico — occorre specificare quale è la parte del prezzo complessivo di ogni singola prestazione prevista contrattualmente — quasi sempre, valutato a corpo con riferimento a più lavorazioni fra loro collegate — che riguarda la sicurezza e che, come prima ricordato, non è soggetta a ribasso. Va poi osservato che la stazione appaltante deve, oltre ad imporre tali prescrizioni operative nel contratto, aver cura di verificare che, nel corso dei lavori, vengano adottate dall'appaltatore tutte le misure, volta per volta, comunque necessarie ad assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle opere interessate dai lavori di manutenzione.

In base alle suddette considerazioni si è dell'avviso che:

a) nel caso di lavori di manutenzione — costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico e esecutivo nonché nel loro numero e nella loro localizzazione — è impiegabile il contratto di sola esecuzione oppure il contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione denominato appalto integrato;

b) nel caso di lavori di manutenzione — costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione — è impiegabile di norma il contratto aperto;

c) l'affidamento dei contratti di sola esecuzione di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto esecutivo — comprendente anche il piano di sicurezza redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche nonché dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche dall'art. 31 comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche — e con l'indicazione nel bando di gara dei costi dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

d) l'affidamento dei contratti di progettazione esecutiva ed esecuzione, denominato appalto integrato, di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto definitivo e con l'indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

e) il progetto definitivo posto a base di gara dell'appalto integrato di cui alla precedente lettera *d)* deve comprendere anche degli elaborati — costituenti lo sviluppo del documento facente parte del progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche) — che devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni, per quanto impiegabili, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche nonché dal decreto legislativo 19 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche, dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche;

f) l'affidamento dei contratti aperti di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto definitivo — costituito essenzialmente dalla individuazione, per ognuno dei tipi delle lavorazioni previste nel contratto, del loro contenuto tecnico ed esecutivo e della specificazione degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene — e con l'indicazione nel bando di gara del costo complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte di tale costo, non soggetto a ribasso, riguardante l'esecuzione dei suddetti apprestamenti.

Roma, 28 luglio 2004

Il presidente: GARRI

04A08097

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2047
Yen giapponese	132,37
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,67260
Corona svedese	9,1222
Franco svizzero	1,5409
Corona islandese	87,24
Corona norvegese	8,3550
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57740
Corona ceca	31,835
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6554
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4628
Leu romeno	40968
Tallero sloveno	239,9500
Corona slovacca	40,218
Lira turca	1825300
Dollaro australiano	1,7187
Dollaro canadese	1,5845
Dollaro di Hong Kong	9,3966
Dollaro neozelandese	1,8496
Dollaro di Singapore	2,0648
Won sudcoreano	1388,24
Rand sudafricano	8,0772

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08800

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Malborghetto Valbruna

Con decreto interdirettoriale n. 1302 datato 31 marzo 2004, è stato disposto il passaggio dal Demanio Pubblico dello Stato - Ramo difesa a quella dei beni del Patrimonio dello Stato, dell'area situata sul Monte Acomizza sita nel comune di Malborghetto Valbruna (Udine), riportato nel Comune censuario di Ugovizza foglio di mappa n. 13, particella 1147/3 alpe per un totale di mq. 8.750, iscritto tra i beni di Demanio Pubblico dello Stato - Ramo - Difesa - Esercito.

04A08575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34610 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 24 dicembre 2003 al 30 settembre 2004, il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c.a.r.l. Porcellane di Monopoli, con sede in Bari, unità di Monopoli (Bari).

Con decreto n. 34611 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 5 febbraio 2004 al 10 settembre 2004, il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina).

Con decreto n. 34672 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 12 maggio 2004 al 27 marzo 2005, il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Meloni Heavy Industries, con sede in San Dorligo Della Valle (Trieste), unità di San Dorligo Della Valle (Trieste).

04A08576 - 04A08579

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 34608 del 4 agosto 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 ottobre 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del Comune di Tempio Pausania (Sassari);

Imprese impegnate nei lavori di completamento per la costruzione di un serbatoio artificiale sul Rio Pagghiolu.

Con decreto n. 34609 del 4 agosto 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 aprile 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del Comune di Messina;

Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina - Palermo. Lotto 29/*bis*, collegamento Tusa - Castelbuono.

04A08577

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimento concernente l'approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 34607 del 4 agosto 2004, è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004 della ditta S.p.a. Seat Pagine Gialle con sede in Milano, unità di: Milano, Roma, Torino.

04A08578

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34644 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 5 febbraio 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 34645 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. D.N.E. Digital Network Engineering, con sede in Mangone (Cosenza), unità di Mangone (Cosenza), per il periodo dal 2 luglio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 34646 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sadam Castiglionese, con sede in Bologna, unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34647 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla New Tap Company, con sede in Lodrino (Brescia), unità di Lodrino (Brescia), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005

Con decreto n. 34648 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pizzi, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34649 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Euromec, con sede in Trivero (Biella), unità di Trivero (Biella) per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 34650 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. AF Moda, con sede in Sabaudia (Latina), unità di Molinetto di Mazzano (Brescia), per il periodo dal 16 aprile 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 34651 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Herno, con sede in Lesa (Novara), unità di Lesa - Reparto «Confezione» (Novara), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005

Con decreto n. 34652 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Omnia Logistica con sede in Roma, unità di: Bari, Bologna Foggia, Milano, Napoli, Prato (Firenze), Roma, Torino, per il periodo dal 3 aprile 2004 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 34653 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sicurcab, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34654 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ZML Industries, con sede in Maniago (Pordenone), unità di Maniago (Pordenone), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 settembre 2004

Con decreto n. 34655 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manifattura Tessuti Spugna Besana, con sede in Besana in Brianza (Milano), unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 8 marzo 2004 al 6 marzo 2005.

Con decreto n. 34656 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M.F. Metallurgiche Frossasco, con sede in Volvera (Torino), unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 23 maggio 2005.

Con decreto n. 34657 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio Studio Uno, con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 16 aprile 2005

Con decreto n. 34658 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Car Comauto, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34659 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. IMTE, con sede in Parma, unità di Rosciano (Pescara), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34660 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo, (Bergamo), unità di Alzano Lombardo (Bergamo), per il periodo dal 8 giugno 2004 al 7 giugno 2005.

Con decreto n. 34661 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. International Rectifier Corporation Italiana, con sede in Borgaro Torinense (Torino), unità di: Borgaro Torinense (Torino), Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34662 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Aquafabric, con sede in Montecchia di Crosara (Verona), unità di: Montecchia di Crosara - Mag. 1 (Verona), Montecchia di Crosara - Mag. 2 (Verona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34663 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Intercoil, con sede in Limatola (Benevento), unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 14 aprile 2004 al 13 ottobre 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 34664 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio New Bliz, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34665 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Powerco, con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34666 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rasimelli Coletti & C. con sede in Perugia, unità di Unità Nazionali, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34667 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Technicolor Milan, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) unità di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34668 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Stampauto (già S.p.a.), con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino), unità di Rivoli Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 8 marzo 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34669 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Saim, con sede in Milano, unità di Assago (Milano), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34670 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Fiat Auto con sede in Milano, unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 34671 del 4 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Fiat Auto con sede in Milano, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34674 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Welcogroup, con sede in Bricherasio (Torino), unità di Bricherasio (Torino), per il periodo dal 2 aprile 2004 al 1º aprile 2005.

Con decreto n. 34675 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Obiesse, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 7 maggio 2004 al 6 maggio 2005.

Con decreto n. 34676 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Texel, con sede in Bubbiano (Milano), unità di Bubbiano (Milano), per il periodo dal 8 aprile 2004 al 7 aprile 2005.

Con decreto n. 34677 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Maser unità di Ozzano Emilia (Bologna), per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34678 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alcado, con sede in Bergamo, unità di: Bareggio (Milano), Castrezzato (Brescia), per il periodo dal 30 aprile 2004 al 29 aprile 2005.

Con decreto n. 34679 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meloni Heavy Industries, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), unità di S. Dorligo della Valle (Trieste), per il periodo dal 12 maggio 2004 all'11 maggio 2005.

Con decreto n. 34680 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SITEF, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34681 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. MIT Monza Instrument Transformers, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34682 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lombarda Treci, con sede in Milano, unità di: Bellusco (Milano), Sulbiate (Milano), per il periodo dal 20 aprile 2004 al 19 aprile 2005.

Con decreto n. 34683 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale - art. 3, n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. MTA, con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), unità di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34684 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. ETA, con sede in Bellante (Teramo), unità di Bellante (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34685 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.T.C., con sede in Castellalto (Teramo), unità di Castellalto (Teramo), per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34686 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. IND.AL.CO Industria Alimentare Colavita, con sede in Ripalimosani (Campobasso), unità di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 31 marzo 2004 al 30 marzo 2005.

Con decreto n. 34687 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo), unità di Cassano delle Murge (Bari), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 aprile 2003.

Con decreto n. 34688 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà favore del personale dipendente dalla S.p.a. Porcellane Tecniche Meridionali, con sede in Torre del Greco (Napoli), unità di Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2004 al 1º maggio 2005.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 34689 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Becchetti Giacomo, con sede in Brescia, unità di Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 8 marzo 2004 al 7 marzo 2005.

Con decreto n. 34690 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. DOBELL, con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34691 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Linea Blu Italia, con sede in Gorla Maggiore (Varese), unità di Gorla Maggiore (Varese), per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34692 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cofathec Servizi Industria con sede in Milano, unità di Unità Nazionali (Milano), per il periodo dal 23 giugno 2004 al 22 dicembre 2004.

Con decreto n. 34693 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bossi, con sede in Cameri (Novara) unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 12 luglio 2004 al 11 luglio 2005.

Con decreto n. 34694 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Metalplating, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34695 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Vestimenta, con sede in Trebaseleghe (Padova), unità di Trebaseleghe (Padova), per il periodo dal 9 giugno 2004 al 8 giugno 2005.

Con decreto n. 34696 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. RESAFIL, con sede in Castilenti (Teramo), unità di Castilenti (Teramo) per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34697 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SILVA, con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34698 del 5 agosto 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen Roma con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 31 dicembre 2004.

04A08581

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34612 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 5 febbraio 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 34613 del 4 agosto 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. D.N.E. Digital Network Engineering, con sede in Mangone (Cosenza), unità di Mangone (Cosenza), per il periodo dal 2 luglio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 34614 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sadam Castiglionese con sede in Bologna unita' di Castiglion Fiorentino - (Arezzo) per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 34615 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta New Tap Company con sede in Lodrino - (Brescia) unità di Lodrino - (Brescia) per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34616 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Pizzi con sede in Borgosesia (Vercelli) unita' di Borgosesia (Vercelli) per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34617 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Euromec con sede in Trivero (Biella) unita' di Trivero (Biella) per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 34618 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. AF Moda con sede in Sabaudia (Latina) unita' di Molinetto di Mazzano (Brescia) per il periodo dal 16 aprile 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 34619 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Herno con sede in Lesa - (Novara) unita' di Lesa reparto «Confezione» (Novara) per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34620 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Omnia Logistica con sede in Roma unità di:

Bari

Bologna;

Foggia;

Milano;

Napoli;

Prato (Firenze)

Roma;

Torino;

per il periodo dal 3 aprile 2004 al 31 luglio 2004

Con decreto n. 34621 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sicurab con sede in Grugliasco (Torino) unita' di Grugliasco (Torino) per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34622 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. ZML Industries», con sede in Maniago (Pordenone) unità di Maniago (Pordenone), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 34623 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana», con sede in Besana in Brianza (Milano) unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 8 marzo 2004 al 6 marzo 2005.

Con decreto n. 34624 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. M.F. Metallurgiche Frossasco», con sede in Volvera (Torino) unità di Volvera (Torino), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 23 maggio 2005.

Con decreto n. 34625 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Calzaturificio studio uno», con sede in Grumo Nevano (Napoli) unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 16 aprile 2005.

Con decreto n. 34626 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a Car Comauto», con sede in Milano» unità di Milano, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34627 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. IMTE», con sede in Parma unità di Rosciano (Pescara), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34628 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Cartiere Paolo Pigna», con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) unità di Alzano Lombardo (Bergamo), per il periodo dall'8 giugno 2004 al 7 giugno 2005.

Con decreto n. 34629 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. International Rectifier Corporation Italiana», con sede in Borgaro Torinense (Torino) unità di Borgaro Torinese (Torino), Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34630 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Aquafabric», con sede in Montecchia di Crosara (Verona) unità di Montecchia di Crosara - Mag. 1 (Verona), Montecchia di Crosara - Mag. 2 (Verona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34631 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Intercoil», con sede in Limatola (Benevento) unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 14 aprile 2004 al 13 aprile 2005.

Con decreto n. 34632 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Calzaturificio New Bliz», con sede in Carinaro (Caserta) unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 25 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005.

Con decreto n. 34633 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Powerco», con sede in Brindisi unità di Brindisi, per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34634 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Rasimelli Coletti & C.», con sede in Perugia unità di unità nazionali, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34635 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Technicolor Milan», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 18 aprile 2005.

Con decreto n. 34636 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.r.l. Stampauto (già S.p.a.)», con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) unità di Rivoli Cascine Vica (Torino), per il periodo dall'8 marzo 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 34637 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. SAIM», con sede in Milano unità di Assago (Milano), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34638 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Onama c/o Fiat auto», con sede in Milano unità di Arese (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34639 del 4 agosto 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Onama c/o Fiat auto», con sede in Milano unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 7 dicembre 2003.

04A08590

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 34640 del 4 agosto 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Tempio Pausania (Sassari), imprese impegnate nei lavori di completamento per la costruzione di un serbatoio artificiale sul Rio Pagghiolu, per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 34641 del 4 agosto 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo. Lotto 29/*bis*, collegamento Tusa-Castelbuono, per il periodo dal 12 aprile 2002 all'11 luglio 2004.

04A08591

Provvedimenti concernenti l'annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34642 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 24 dicembre 2003 al 30 settembre 2004, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.c. a r.l. Porcellane di Monopoli P.A.», con sede in Bari unità di Monopoli (Bari).

Con decreto n. 34643 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 5 febbraio 2004 al 10 marzo 2004, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Nuova Mistral», con sede in Sermoneta (Latina) unità di Sermoneta (Latina).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 34673 del 4 agosto 2004, è annullato, limitatamente al periodo dal 12 maggio 2004 al 27 marzo 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meloni Heavy Industries, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), unità di San Dorligo della Valle (Trieste).

04A08592 - 04A08580

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Richiesta, ai fini di beneficiare della deroga per usi critici del bromuro di metile, di cui al regolamento CE 2037/2000

Con decreto RAS/1247/2004 del 9 agosto 2004 sono invitate le imprese italiane in possesso di autorizzazione all'uso di presidi a base di bromuro di metile ad esprimere una manifestazione d'interesse al fine di beneficiare della deroga per usi critici di cui all'art. 3.2,d),ii) del regolamento CE 2037/2000. Il testo del decreto è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: www.minambiente.it

04A08720

BANCA D'ITALIA

Provvedimento in materia di organizzazione e governo societario di SIM e SGR

La nuova disciplina del diritto societario e le modifiche apportate al Testo unico della finanza con il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, prevedono per gli intermediari del mercato mobiliare (SIM e SGR) la possibilità di adottare, in alternativa al modello tradizionale, i modelli di amministrazione e controllo disciplinati dagli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile (sistemi dualistico e monistico).

Ciò premesso, si osserva che l'assetto organizzativo e la ripartizione dei compiti fra gli organi sociali devono essere idonei a preservare la sana e prudente gestione degli intermediari, l'efficienza dell'amministrazione e l'efficacia dei controlli, tenuto conto delle dimensioni, della complessità operativa, delle strategie aziendali nonché dell'organizzazione dell'intermediario e del gruppo in cui esso è eventualmente inserito. Pertanto, la composizione degli organi sociali deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze di gestione e di controllo; i flussi informativi devono essere idonei a consentire, a ciascun organo sociale e ai suoi componenti, di disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati.

La scelta di adottare modelli di governance dell'impresa diversi dal tradizionale dovrà essere contemperata con la necessità di preservare in capo agli organi di controllo l'efficacia e l'effettività delle loro funzioni, anche per quanto concerne il ruolo di referente delle Autorità di vigilanza. A tal fine, andranno adottate idonee cautele, statutarie, regolamentari e organizzative, volte a prevenire possibili effetti pregiudizievoli per la correttezza e la regolarità della gestione derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo; attribuiti agli organi di controllo compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria, necessari al pieno ed efficace svolgimento dell'obbligo di rilevare eventuali irregolarità nella gestione o violazioni di norme disciplinanti l'attività mobiliare.

Tutto ciò posto, nell'ipotesi in cui le SIM e le SGR — autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento o di gestione collettiva — intendano modificare il proprio modello di amministrazione e controllo dovranno predisporre un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare al fine di assicurare il rispetto dei principi sopra enunciati. Il progetto in questione e copia delle connesse modifiche statutarie dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia almeno novanta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

04A08667

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Ripartizione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2004).

L'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, comprendeva un'ultima parte, omessa, che di seguito si riporta:

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«**Imprenditoria femminile (piano di gestione 30)**

INTERVENTO	2004	2005	2006
Azioni positive per l'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215 (1)	51.645.690		
TOTALE	**51.645.690**		

(1) In attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese – Capitolo 7480.

Altri interventi (piani di gestione 31-38)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano: art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266	39.856.690		
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora sulla cooperazione)	4.131.655		
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico: art. 103 comma 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001)	57.700.000		
Finanziamento programma IPI: art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	16.592.000	16.592.000
Interventi per lo sviluppo dell'economia informatica nelle PMI: art. 8 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	9.240.000		
Incentivi per il settore delle fonderie: art. 12 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	13.500.000		
Interventi per il potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale: art. 27 comma 4 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (1)	136.051.000		
TOTALE	**287.071.345**	**26.592.000**	**26.592.000**

(1) In attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese – Capitolo 7480.

TOTALE GENERALE	**3.087.939.133**	**3.876.465.581**	**587.143.063**

»

04A08639

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401205/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE